

Sentenza 7/02/2012, n. 18

Materia: commercio.

Giudizio:legittimità costituzionale in via principale.

Limiti violati: presunti dal ricorrente gli articoli 41 e 117, commi primo e secondo, lettera e) Cost.

Ricorrente:Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto :articolo 15 bis, comma 4 della Legge della Regione Autonoma Sardegna 18 maggio 2006, n. 5

Esito:

- dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 15 bis, comma 4 della Legge della Regione Autonoma Sardegna 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali).

Estensore nota: Maria Cristina Mangieri

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha promosso la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge regionale Sardegna 6/2011.

L'articolo 3 della legge 6/2011, ha introdotto l'articolo 15 bis nella legge regionale 5 del 2006, rubricato "Trasferimento dell'attività commerciale".

Tale articolo, in cui è inclusa al comma 4, la norma censurata, disciplina le modalità di trasferimento delle attività commerciali. In particolare il comma 4 stabilisce che "La cessione dell'attività per atto tra vivi è comunicata dal cessionario al comune territorialmente competente entro sessanta giorni e non può essere effettuata, ad eccezione dei casi di cui al comma 5, (mortis causa), prima che siano decorsi tre anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività stessa" Tale disposizione, secondo il Presidente del Consiglio dei Ministri, violerebbe gli articoli 41 e 117, commi primo e secondo, lettera e) Cost. in materia di tutela della concorrenza, nonché l'articolo 3 dello Statuto della Regione Speciale Sardegna.

Innanzitutto la norma impugnata si porrebbe in contrasto con il principio, sancito dall'articolo 16 della direttiva CE 12 dicembre 2006, n. 123 recepita nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 59 del 2010, secondo il quale le limitazioni al libero esercizio dell'attività di servizi, possono essere giustificate esclusivamente per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente. Da ciò ne deriverebbe anche la violazione dell'articolo 117, primo comma, Cost. che obbligherebbe il legislatore regionale al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Inoltre la disposizione impugnata, nel prevedere una limitazione temporale alla cessione dell'attività, determinerebbe, ad avviso del ricorrente, "un ostacolo alla libera esplicazione delle forze economiche sul mercato " e dunque

violerebbe anche l'articolo 117, secondo comma, lettera e) Cost., in quanto interferirebbe con la potestà esclusiva dello stato in materia di tutela della concorrenza.

La Regione Sardegna, costituitasi in giudizio, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile, appellandosi alla propria sfera di autonomia riconosciutagli dallo Statuto. Inoltre ad avviso della Regione, il decreto legislativo 59/2010 ammette delle limitazioni all'accesso ed all'esercizio dell'attività, purchè queste siano giustificate e non corrispondano alle ipotesi di divieto elencate nell'articolo 14 della direttiva Bolkestein e nell'articolo 11 del decreto legislativo di recepimento.

La Regione Sardegna si mostra contraria anche alla censura in relazione all'articolo 117, secondo comma, lettera e) Cost. in quanto tale competenza deve essere dimostrata nello specifico e non per interi ambiti di materia e dichiara che il comma 5, (divieto di cedere l'attività commerciale prima che siano trascorsi tre anni dal rilascio del titolo abilitativo), si mostra in stretta correlazione con quanto contenuto al comma 4, secondo cui il titolo abilitativo trasferito all'avente causa ha durata fino alla scadenza dello stesso, e che tale disposizione ha in sé un principio di utilità sociale (si presume volto a limitare "la spinta all'acquisizione dei titoli abilitativi ed il lucrare eccessivo sui trasferimenti dei titoli stessi").

La Corte Costituzionale però ritiene però fondata la questione e dichiara illegittima la norma in oggetto.

Con riguardo all'asserita violazione dell'articolo 117, primo comma, Cost, la Corte ribadisce che la direttiva 2006/123/CE vieterebbe non solo le condotte e le previsioni indicate dall'articolo 16, ma anche tutte le misure che restringono in modo ingiustificato e non proporzionato la libera prestazione dei servizi. Tra tali misure rientrerebbe quella che limita la facoltà di un operatore, non solo di insediarsi in un altro territorio in concorrenza con un altro già operante, ma anche di rilevare in ogni momento un'attività già esistente sul luogo.

Inoltre l'articolo in esame, che stabilisce che la cessione dell'attività commerciale su suolo pubblico non può essere effettuata, prima che siano decorsi tre anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo, imponendo una limitazione temporale alla cessione di attività commerciali restringe la possibilità di accesso di nuovi operatori, con conseguente violazione della materia "tutela della concorrenza", di competenza legislativa statale. Nessuna delle ragioni per derogare dalla direttiva Bolkestein, (ordine pubblico, pubblica sicurezza sanità e tutela dell'ambiente), può essere addotta a fondamento della norma impugnata, difatti, secondo la Corte, i fini di utilità sociale richiamati dalla Regione Sardegna, non rientrano tra le ragioni di pubblico interesse, che secondo l'articolo 16 della direttiva Bolkestein, possono giustificare l'imposizione di una restrizione al principio della libera circolazione dei servizi.